



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di
SPINEA (VE)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di
SPINEA (VE)

Oggetto: trasmissione delibera n. 147/2021/PRSP dell'8 aprile 2021

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 147/2021/PRSP, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 8 aprile 2021.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell'8 aprile 2021

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario, relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) ed in particolare l'art. 148-bis, comma 3, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (con il quale è stata istituita, in ogni Regione ad autonomia ordinaria, una Sezione regionale di Controllo), deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, nonché con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione

2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente 25/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Daniela D'Amato;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo", sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Sezione delle autonomie di questa Corte.

L'art. 148-bis del D. lgs. n. 267/2000 (inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) esplicita le finalità del controllo *de quo* ("verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.") e ne definisce l'ambito ("Ai fini della verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"); esso stabilisce, poi, gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati

l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).

In ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tale sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi ed in funzione dell'adozione “di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio” (Corte cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente, benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Spinea (Ve) ed in particolare:

- i questionari sul rendiconto relativo al rendiconto esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/2020 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018;
- le relazioni dell'Organo di revisione relative ai bilanci di previsione e ai rendiconti;
- le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Le risultanze dell'istruttoria ed i rilievi derivanti dagli atti sono stati sottoposti, nell'odierna adunanza, dal Magistrato istruttore al Collegio, che si è pronunciato nei termini che seguono.

1. Criticità già accertate con deliberazione della Corte dei conti n. 28/2020/PRSP, non superate negli esercizi 2017 e 2018

Con delibera n. 28/2020/PRSP (sul rendiconto dell'esercizio 2016), la Sezione raccomandava una trasparente composizione dei rapporti finanziari con l'Unione dei Comuni del Miranese ed il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riguardo alle sanzioni per violazione del codice della strada. Nel corso del controllo sui rendiconti 2017 e 2018, è stato chiesto di conoscere le azioni intraprese in merito e l'Amministrazione comunale ha inviato, in allegato alla nota di risposta, una specifica relazione (avente prot. n. 6817 del 26.05.2020), che descrive le modalità di tenuta delle scritture contabili inerenti alla gestione delle sanzioni accertate, nonché il conseguente accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità. L'Ente precisa che in tale relazione, elaborata dall'Unione dei Comuni del Miranese ed indirizzata agli Enti facenti parte dell'Unione stessa, vengono compiutamente individuate le procedure di gestione delle sanzioni (accertate a seguito delle violazioni delle norme relative al Codice della Strada) e del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, che rimane in capo all'Ente Unione.

La Sezione, nel ribadire quanto già sottolineato in proposito, con la citata deliberazione n. 28/2020/PRSP, richiama nuovamente l'attenzione sulla necessità di una corretta quantificazione del FCDE, secondo quanto disposto dall'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011; quest'ultimo, al paragrafo 3.3, stabilisce che *"(...) Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale"*.

Pertanto, in considerazione dell'adesione dell'Ente alla predetta Unione di Comuni del Miranese, affidataria della funzione di polizia municipale, si ritiene opportuno raccomandare una verifica congiunta, assieme alla stessa Unione e agli altri enti ad essa aderenti, in ordine all'adeguatezza del citato fondo (cfr. sull'argomento anche la deliberazione di questa Sezione n.122/2020/PRSE/Campagna Lupia).

2. Qualità dei dati e documentazione istruttoria

Sono state rilevate alcune incongruenze tra i dati inseriti in BDAP, afferenti al rendiconto 2018, e quelli riportati nel relativo questionario, nonché nella pertinente relazione dell'Organo di revisione, in particolare in ordine al risultato di amministrazione. Al riguardo, l'Amministrazione comunale e l'Organo di revisione hanno comunicato quanto segue: *"Vengono presi in considerazione tre prospetti riferiti alla quantificazione del Risultato di Amministrazione 2018 nel Conto del Bilancio 2018:*

- Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione 2018 allegato al Conto del Bilancio 2018 che evidenzia un Avanzo di Amministrazione di € 3.849.192,60 di cui € 1.967.027,93 vincolati, € 295.186,99 destinati ad Investimenti ed € 1.586.977,68 di Avanzo. "Disponibile";

- Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione 2018 presente a pagina 13 della Relazione del Collegio dei Revisori dei conti che: evidenzia un Avanzo di Amministrazione 2018 pari ad € 3.849.192,60, di cui € 1.967.027,93 vincolati per accantonamenti FCDE (1.835.727,76) e spese correnti vincolate (€ 131.303,17), € 295.186,99 destinati ad Investimenti ed € 1.586.977,68 di Avanzo 2018 "Disponibile";

- Prospetto BDAP Dimostrativo del Risultato di Amministrazione 2018 che evidenzia un Avanzo di Amministrazione 2018 di € 3.849.192,60 di cui accantonamenti per FCDE (corrente e conto capitale) di € 1.835.727,76.

Gli importi di composizione e di dettaglio dell'Avanzo 2018 sono pertanto i medesimi solo che nel prospetto BDAP viene individuata la sola voce di accantonamento ai Fondi Crediti di Dubbia Esigibilità. Si riporta per ulteriore chiarezza il seguente prospetto di dettaglio della composizione dell'Avanzo di Amministrazione 2018:

<i>Destinazione dell'avanzo di amministrazione del 2018 nel 2019</i>	
<i>DESCRIZIONE DELLE ENTRATE</i>	<i>AVANZO ACCERTATO CON RENDICONTO 2018</i>
<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>	
<i>AVANZO DI AMMINIST. IN CONTO CAPITALE di cui:</i>	<i>295.186,99</i>
<i>- da economie in c/capitale</i>	<i>-</i>

- da maggiori incassi 2017 in c/capitale	295.186,99
AVANZO DI AMMINIST. NON VINCOLATO	1.586.977,68
AVANZO DI AMMINIST. VINCOLATO di cui:	1.967.027,93
- FCDE parte corrente	1.037.224,76
- ALTRI FONDI DI ACCANTONAMENTO (cause legali)	131.303,17
- per investimenti	-
- FCDE parte capitale (ATER e altre entrate in c/capitale)	798.500,00
AVANZO VINCOLATO	-
TOTALE	3.849.192,60

L'Ente afferma ancora che: *“Gli importi di composizione e di dettaglio dell'Avanzo 2018 sono pertanto i medesimi solo che nel prospetto BDAP viene individuata la sola voce di accantonamento ai Fondi Crediti di Dubbia Esigibilità”*. Al riguardo, si prende atto del fatto che gli importi di composizione e di dettaglio dell'avanzo 2018, indicati nei vari documenti ed in BDAP, sono i medesimi per quanto concerne le voci *“Totale parte destinata agli investimenti”* (€ 295.186,99) e *“Totale parte disponibile”* (€ 1.586.977,68). Tuttavia, per quanto riguarda le voci *“Totale parte accantonata”* e *“Totale parte vincolata”*, si evidenzia come in BDAP le stesse siano pari rispettivamente ad € 1.835.727,76 e ad € 131.303,17, mentre dalle indicazioni fornite dall'Ente le medesime risultino nell'ordine pari ad € 1.967.027,93 e ad € 0,00.

In particolare, dai dati indicati in BDAP emerge che il *“Totale parte accantonata”* (pari ad € 1.835.727,76) afferisce alla sola voce *“Fondo crediti di dubbia esigibilità”*, mentre il *“Totale parte vincolata”* (pari ad € 131.303,17) è relativo alla sola voce *“Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili”*. Dalle informazioni ricevute dall'Amministrazione comunale risulta, invece, che il valore di € 131.303,17 si riferisce alla voce *“Altri fondi di accantonamento (cause legali)”*, rientrando pertanto tra i fondi accantonati per il *“Fondo contenziosi”* e non tra i fondi vincolati. Si riporta di seguito il prospetto relativo alla composizione del risultato di amministrazione 2018, estrapolato da BDAP:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	1.835.727,76
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	-
Fondo perdite società partecipate	-
Fondo contenzioso	-
Altri accantonamenti	-
Totale parte accantonata	1.835.727,76
Parte vincolata	-
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	131.303,17
Vincoli derivanti da trasferimenti	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Altri vincoli	-
Totale parte vincolata	131.303,17
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	295.186,99

Totale parte disponibile	1.586.977,68
--------------------------	--------------

Sul punto la Sezione richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di una corretta compilazione delle voci presenti nella BDAP, dovendosi rappresentare in questi dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri.

3. Risultato di amministrazione e rispetto dei vincoli di destinazione

Con riferimento al rispetto dei vincoli di destinazione, è emerso che l'ammontare complessivo delle somme vincolate ed accantonate per spese di investimento:

- nel rendiconto 2017, è pari ad € 465.873,75;
- nel rendiconto 2018, è pari ad € 295.186,99.

Tuttavia, dalle risultanze dei rendiconti 2016 e 2017, nonché dalle gestioni 2017 e 2018, emerge una potenziale perdita di vincoli/destinazioni per entrambi gli esercizi oggetto del controllo.

Al riguardo, l'Ente ha relazionato come segue: *“Con riferimento all'importo di € 465.873,75 lo stesso è relativo alla somma della quota vincolata di Avanzo 2017 (€ 128.385,17) con la quota destinata ad Investimenti di Avanzo 2017 (€ 337.488,58); si osserva che nell'esercizio 2018 l'Avanzo 2017 applicato per 'Avanzo Vincolato' e per 'Avanzo Investimenti' è stato pari ad € 1.712.573,19. Tale importo risulta dalla somma di:*

- a) € 128.385,17 per Avanzo vincolato 2017 applicato al Bilancio 2018-2020 per il finanziamento di Spese Correnti Vincolate;*
- b) € 1.584.188,02 per Avanzo 'destinato ad Investimenti' e 'Avanzo Disponibile' 2017 applicato al Bilancio 2018 per il finanziamento di Spese di Investimento (pag. 38 e 39 del Conto del Bilancio 2018).*

I vincoli di destinazione pertanto risultano rispettati e anzi, per le spese di Investimento, notevolmente incrementati (da € 337.488,58 ad € 1.584.188,02).

Per quanto riguarda invece l'applicazione delle quote vincolate dell'Avanzo 2018 al Bilancio 2019- 2021 si osserva che la quota di Avanzo 2018 destinata a Investimenti, pari ad € 295.186,99, risulta poi essere stata notevolmente incrementata nel corso del 2019 mediante utilizzo dell'Avanzo Disponibile 2018 per il finanziamento di Spese in Conto Capitale 2019 per € 1.530.664,67 (di cui € 798.500,00 per FCDE a completo pareggio di accertamenti di Entrata nei confronti dell'ATER la cui riscossione è dubbia).

Anche per tale annualità dunque si osserva che l'Ente ha perseguito un sostanziale rafforzamento dei vincoli utilizzando gran parte dell' 'Avanzo Disponibile' per il finanziamento di Spese di Investimento”.

I chiarimenti forniti dall'Ente al riguardo non hanno permesso di superare i dubbi emersi in sede istruttoria.

La Sezione, pertanto, invita l'Ente ad una corretta quantificazione dei vincoli, sia di parte capitale che di parte corrente, riservandosi una eventuale verifica di quanto evidenziato nel controllo dei successivi cicli di bilancio.

4. Analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione in conto residui

Con riferimento all'esercizio 2018, nel questionario (a pag. 31) emerge una bassa percentuale di riscossione, in merito alla voce: "Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI", pari al 35,41% (con accertamenti pari a € 212.367,58 e riscossioni pari a € 75.207,07), mentre nella relazione dell'Organo di revisione (a pag. 18) in sofferenza risulta essere il "Recupero evasione altri tributi", con accertamenti pari a € 258.225,00 e riscossioni pari a zero.

In merito alla movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione, si segnalano residui attivi al 1.1.2018 pari a € 314.408,00 e residui riscossi nel 2018, ammontanti ad € 18.100,15 (pari al 5,76% - relazione revisore pag. 18). Si evidenzia, inoltre, la voce "Fitti attivi e canoni patrimoniali", con residui attivi al 1.1.2018 pari a € 33.045,55 e residui riscossi nel 2018 pari a € 7.163,52 (e cioè al 21,68%).

I chiarimenti forniti dall'Ente in sede istruttoria sono di seguito indicati: "*Per quanto riguarda i valori riportati a pag. 31 del Questionario alla sezione III - Gestione Finanziaria Entrate - punto 2.1 Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione l'importo di € 212.367,58 risulta composto dalle voci:*

- € 11.922,15 per accertamenti 2018 TASI, interamente incassati nel 2018;
- € 169.399,20 per accertamenti TARES ante 2018, incassati nel 2018 per € 32.238,69;
- € 31.046,23 per accertamenti TARI ante 2018, incassati nel 2018 per € 31.046,23.

A pag. 18 della Relazione dei Revisori l'importo di € 11.922,15 è relativo al recupero di evasione TASI ruoli emessi nel 2018. Si precisa inoltre che a pag. 18 della Relazione dei Revisori al Rendiconto 2018 l'importo di € 314.408,00 (pag. 18 tabella 2) si riferisce a tutti i ruoli emessi prima del 2018 e di questi solo € 18.100,15 sono stati riscossi nel 2018, mentre € 296.307,85 restano ancora da riscuotere al 31.12.2018. Nella stessa tabella (pag. 18, tab. 2) l'importo di € 289.315,49 riguarda i ruoli emessi nel 2018. Di questi, € 258.225,00 riguardano accertamenti tributari 2018 (ruoli 2018) per tributi ICI/IMU/TASI per i quali nel 2019 si è registrato l'incasso di € 53.499,30. I relativi ruoli sono gestiti da ABACO spa.

Per quanto riguarda i Fitti Attivi, essi riguardano l'affitto di terreni di proprietà comunale a gestori di telefonia mobile per l'installazione di antenne e di immobili ad uso abitativo e commerciale dati in locazione. Dell'importo a residuo di € 33.045,55, esistente al 31.12.2018, risultano essere stati incassati nel 2018 € 7.163,52, mentre nel corso del 2019 è stata introita la somma di € 25.121,82 riferita alle antenne telefoniche".

Si prende atto delle informazioni rese in merito ma, al contempo, si ribadisce che le riscossioni delle predette voci, nell'esercizio 2018, risultano particolarmente basse. La Sezione raccomanda, pertanto, più incisive azioni, volte ad incrementare la capacità di riscossione dell'Ente, nonché un attento controllo sull'efficacia dell'attività posta in essere al riguardo dai soggetti esterni all'Ente stesso, allo scopo di addivenire alla riscossione dei crediti vantati. Si riserva il monitoraggio sull'andamento delle riscossioni

alle analisi sui rendiconti dei prossimi esercizi.

5. Indicatore tempestività dei pagamenti (ITP)

L'Ente registra un indicatore di tempestività dei pagamenti pari a 37,93 giorni per l'anno 2017 e a 24,95 giorni per l'anno 2018 (dati tratti dal sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente"). Risulta inoltre che l'Ente, in violazione dell'art. 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014, non ha allegato al rendiconto il prospetto attestante l'importo dei pagamenti (relativi a transazioni commerciali) effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2012. Al riguardo, il Comune ha fornito i seguenti chiarimenti: *"L'Ente ha allegato al Rendiconto 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti mentre il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002 è stato allegato alla documentazione dei Revisori utilizzata per la verifica dei dati contabili del Rendiconto 2018"*.

La Sezione segnala all'Amministrazione comunale la necessità di attuare una riduzione dei tempi medi di pagamento, in modo da ricondurre gli stessi nei termini di legge, raccomandando altresì la puntuale osservanza degli adempimenti previsti in materia.

6. Fondo Pluriennale Vincolato

Si osserva che, nel questionario sul rendiconto 2017, sono riportati i seguenti valori:

	2013	2014	2015	2016	2017
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	0,00	0,00	432.609,22	307.107,61	194.189,58
	2013	2014	2015	2016	2017
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	0,00	0,00	444.698,81	1.147.567,22	731.764,80

Tuttavia, i dati inseriti non trovano corrispondenza con quelli indicati nel sito Finanza locale ed in BDAP, essendo gli FPV corrente ed in conto capitale pari rispettivamente a:

- € 352.608,01 ed € 1.857.882,00, per l'anno 2015;
- € 236.641,38 ed € 1.218.033,45, per l'anno 2016;
- € 254.816,51 ed € 671.137,87, per l'anno 2017.

A seguito di nota istruttoria, l'Ente ha relazionato come segue: *"Per quanto riguarda l'evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato nel periodo 2015-2017, sono stati presi in esame e confrontati i valori esistenti nella contabilità dell'Ente con i valori presenti nel BDAP e nel sito della Finanza Locale, riscontrando una completa concordanza dei valori. A titolo riassuntivo viene proposta qui di seguito una tabella che evidenzia l'influsso delle economie di spesa registrati su impegni a titolo I e titolo II delle spese finanziate con il FPV dell'esercizio o degli esercizi precedenti."*

I dati riportati nella vs. tabella e ricavati dal questionario del Collegio dei Revisori dei Conti in carica negli esercizi 2017 e 2018 trovano parziale riscontro nei dati sotto

riportati e ciò in quanto gli stessi dati riportati nel questionario tengono conto delle economie verificatesi a consuntivo di ciascun anno.

<i>FPV Corrente</i>	<i>31.12.2015</i>	<i>1.01.2016</i>	<i>31.12.2016</i>	<i>1.01.2017</i>	<i>31.12.2017</i>	<i>1.01.2018</i>	<i>31.12.2018</i>
<i>Importo iniziale</i>	432.609,22	352.608,01	352.608,01	236.641,38	236.641,38	254.816,51	254.816,51
<i>Economie su impegni FPV</i>			-45.500,40		-42.451,80		-25.012,86
<i>FPV al 31.12</i>			307.107,61		194.189,58		229.803,65

<i>FPV c/capitale</i>	<i>31.12.2015</i>	<i>1.01.2016</i>	<i>31.12.2016</i>	<i>1.01.2017</i>	<i>31.12.2017</i>	<i>1.01.2018</i>	<i>31.12.2018</i>
<i>Importo iniziale</i>	444.698,81	1.857.882,00	1.857.882,00	1.218.033,45	1.218.033,45	671.137,87	671.137,87
<i>Economie su impegni FPV</i>			-411.777,67		-36.652,25		-6.596,73
<i>FPV al 31.12</i>			1.446.104,33		1.181.381,20		664.541,14

Si prende atto di quanto sopra dichiarato dall'Ente, tuttavia si osserva che, come già rilevato, nel questionario il FPV in c/capitale accantonato, al 31.12.2016, è pari ad € 1.147.567,22 ed è pari ad € 731.764,80, al 31.12.2017; nel prospetto dell'Ente, che tiene conto delle economie verificatesi a consuntivo, invece, il valore indicato per la medesima voce (FPV c/capitale al 31.12) è di € 1.446.104,33 al 31.12.2016 e di € 1.181.381,20 al 31.12.2017.

La Sezione raccomanda, pertanto, particolare attenzione alla corretta compilazione dei documenti relativi al ciclo di bilancio, dovendosi rappresentare in questi informazioni e dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri.

7. Contratti di locazione finanziaria

L'Ente ha in corso i seguenti contratti di locazione finanziaria:

Bene utilizzato	Tipologia	Concedente	Scadenza contratto	Canone annuo
A.T.I. LOCAT spa EDILVI spa	Palestra scuola Marco Polo	UNICREDIT LEASING	2023	51.358,64
A.T.I. BIIS spa Cons. Coop VE Costruzioni	Scuola materna Walt Disney	MEDIOCREDITO	2025	137.811,85

Per l'uso della predetta palestra e della citata scuola materna, l'Ente paga un corrispettivo periodico (canone annuo) pari, rispettivamente, ad € 51.358,64 e ad € 137.811,85. Gli importi in questione non producono un impatto sull'indebitamento comunale tale da pregiudicare il rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente all'indebitamento stesso.

Esso rispetta, infatti, i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dai vigenti parametri di deficitarietà.

8. Debiti fuori bilancio

Negli esercizi in esame, l'Ente ha provveduto al riconoscimento e al finanziamento dei seguenti debiti fuori bilancio, di parte corrente:

	2017	2018
Articolo 194 TUEL		
lett. a) sentenze esecutive	9.199,50	6.975,00
lett. e) acquisizioni beni e servizi senza impegno di spesa	21.659,33	816,23
Totale	30.858,83	7.791,23

La Sezione osserva che il Comune di Spinea, nel corso degli anni, ha proceduto al riconoscimento ed al finanziamento di vari debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive.

Orbene, deve osservarsi che, nel procedimento di spesa, quale normato dai principi contabili, i debiti fuori bilancio devono rappresentare una eccezione, costituendo una anomalia del sistema.

La Sezione rileva, inoltre, che la presenza di debiti fuori bilancio classificabili fra quelli previsti dall'art. 194, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), denota difficoltà nel rispetto delle procedure di spesa.

9. Organismi Partecipati

Nei documenti istruttori degli esercizi 2017 e 2018 è emerso che la nota informativa allegata al rendiconto non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo.

A tale proposito, la Sezione deve richiamare la norma di cui all'art. 11, comma 6, lett. j) del D.lgs. n.118/2011, la quale dispone che la relazione sulla gestione, da allegare al rendiconto dell'ente territoriale, deve riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate/partecipate, aggiungendo che: *“la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”*.

Tale disposizione va letta in relazione all'obbligo, per gli enti locali, di adottare comuni schemi di bilancio (finanziario ed economico e conto del patrimonio), nonché di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi partecipati/controllati. L'adozione di detti schemi costituisce, infatti, momento essenziale del disegno di armonizzazione dei sistemi contabili, anche al fine di verificare l'effettiva ricaduta delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti proprietari (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 4 /SEZAUT/2015/INPR).

L'obbligo informativo si innesta dunque sul complesso della normativa vigente, così

come innovata dal D.L. n. 174/2012 e dal D.lgs. n. 118/2011, che prevede specifici obblighi di indirizzo, controllo e monitoraggio in capo agli enti territoriali. Gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente territoriale devono, infatti, necessariamente tener conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate/partecipate ovvero del cosiddetto "gruppo amministrazione pubblica", come è stato chiarito dal punto 2 del principio contabile applicato, concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011).

Per gli enti locali, le modifiche al D.lgs. n. 267/2000, apportate dal sopra richiamato D.L. n. 174/2012, hanno richiesto alle amministrazioni di organizzare un idoneo sistema informativo, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e le società partecipate, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle stesse, i contratti di servizio, la qualità dei servizi e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica (art. 147-quater, commi 2 e 3, D.lgs. n. 267/2000). L'articolo 147-quinquies, c. 3, del D.lgs. n. 267/2000 specifica, inoltre, che il controllo sugli equilibri finanziari implica la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'Ente, in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

La verifica dei crediti e debiti reciproci, al 31.12.2017, tra enti territoriali e propri organismi partecipati, risponde allora all'evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità alle risultanze del bilancio degli enti, nell'ambito di una corretta attività di *corporate governance*, che postula una tendenziale simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l'ente e le proprie società partecipate.

L'illustrazione, in sede di rendiconto della gestione, degli esiti della predetta verifica, si iscrive nell'ambito delle operazioni di consolidamento, costituendo aspetto rilevante e significativo della novella normativa introdotta dal D.lgs. n. 118/2011, per la certezza delle reciproche partite debitorie e creditorie; si tratta, pertanto, di momento non derogabile, nell'ambito della corretta gestione delle risorse pubbliche.

Va pertanto raccomandato all'Ente di attuare ogni utile iniziativa, volta a garantire che la doppia asseverazione sia resa disponibile tempestivamente nei successivi esercizi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni predisposte dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul rendiconto per l'esercizio 2017, sul bilancio di previsione per gli anni 2018/20 e sul rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Spinea:

- raccomanda una verifica della corretta quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, in considerazione della gestione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, da parte dell'Unione dei Comuni del Miranese;
- richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di una corretta compilazione delle voci presenti nella BDAP, nonché dei vari documenti relativi al ciclo di bilancio, dovendosi rappresentare in questi informazioni e dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri;
- invita ad una corretta quantificazione dei vincoli di destinazione, sia di parte capitale

che di parte corrente, riservandosi di effettuare verifiche in merito, nei successivi cicli di bilancio;

- raccomanda una maggiore incisività nell'attività di recupero dell'evasione tributaria;
- rileva che l'indicatore di tempestività dei pagamenti ha assunto valori positivi (pari a 37,93 giorni per l'anno 2017 e a 24,95 giorni per l'anno 2018), invitando l'Amministrazione comunale ad attuare una riduzione dei tempi medi di pagamento (in modo da ricondurre gli stessi nei termini di legge), nonché alla puntuale osservanza degli adempimenti previsti in materia;
- rileva che l'Ente ha proceduto al riconoscimento e al finanziamento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettere a) ed e), del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (TUEL), per l'importo complessivo di € 30.858,83 nell'esercizio 2017 e di € 7.791,23 nell'esercizio 2018; richiama l'attenzione dell'ente sul fatto che essi devono rappresentare una eccezione, costituendo una anomalia del sistema;
- rileva, in merito ai rapporti debiti-crediti con le proprie partecipate, che le note informative allegate ai rendiconti non risultano corredate dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo ed invita l'Ente ad attuare ogni utile iniziativa volta a garantire la tempestiva acquisizione delle predette asseverazioni;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

DISPONE

che la presente pronuncia venga trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Spinea (VE).

Così deliberato nella Camera di consiglio dell'8 aprile 2021.

Il Magistrato relatore

Il Presidente f.f.

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

f.to digitalmente Elena Brandolini

Depositata in Segreteria il 13 luglio 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini